



# COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

ORIGINALE

Ordinanza n. 37

IL SINDACO

**Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 833/1978 E DEL D.LGS N. 267/2000, CONCERNENTE MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 . ATTIVAZIONE DI ISOLAMENTO CONTUMACIALE - DOMICILIARE NEI CONFRONTI DEL SIG. XXXXXXXXX**

**VISTA** la richiesta di attivazione dell'isolamento contumaciale formulata in data 26/05/2020, ed acquisita al protocollo comunale n. 5343 del 26/05/2020, dalla Dott.ssa Antonella Monsignori, in qualità di medico di Sanità Pubblica in forza all'AUSL Umbria 1, specificatamente individuato dall'Azienda Sanitaria Locale competente per il Comune di Massa Martana, per la gestione della sorveglianza sanitaria – emergenza Coronavirus COVID-19, documento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, il quale recita:

“...di seguito le generalità del caso positivo per il quale emettere l'ordinanza: Sig. XXXXXXXXXX, nato a XXXXXXX (XXXX) il XXXXXXX, residente in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. L'obbligo di isolamento contumaciale parte dal giorno della comunicazione e può essere ritirato solo dopo nostra ulteriore comunicazione a seguito di avvenuta guarigione del soggetto (due tamponi negativi sequenziali).”

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l'art. 3, comma 1;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Regionale – n. 21 del 27 gennaio 2020;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Regionale – n. 26 del 1 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Regionale – n. 44 del 22 febbraio 2020;

**VISTI:**

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. Serie Generale n. 59 del 08.03.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. Serie Generale n. 62 del 09.03.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. Serie Generale n. 64 dell'11.03.2020);
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. Serie Generale n. 76 del 22.03.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.04.2020 “Disposizioni attuative del Decreto Legge 25.03.2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. Serie Generale n. 88 del 02.04.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25.03.2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. Serie Generale n. 97 dell'11.04.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25.03.2020 n. 6, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. Serie Generale n. 108 del 27.04.2020);
- il Decreto legge del 16.05.2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. Serie Generale n. 125 del 16.05.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.05.2020 “Disposizioni attuative del Decreto Legge 25.03.2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16.05.2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. Serie Generale n. 126 del 17.05.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.05.2020 “Modifiche al Dpcm 17.05.2020” (in corso di pubblicazione in G.U.);

**VISTE:**

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 26.02.2020 ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 04.03.2020 ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio della Regione Umbria”;

**VISTA** la Legge Regionale 09 Aprile 2015, n. 11 “Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”;

**VISTO** l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 , n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere con tingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

**TENUTO CONTO** dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia;

**VERIFICATO** dalla consultazione della banca dati dell’anagrafe della popolazione residente che il Sig. XXXXXXXXX, nato a XXXXXX (XX) il XXXXXXXX, residente in XXXXXXXXXXXXXXXX, soggetto interessato dalla suddetta comunicazione dell’AUSL Umbria 1, risulta residente nel comune di Massa Martana;

**RITENUTE** sussistenti le condizioni per attivare l’isolamento contumaciale;

**RITENUTO OPPORTUNO**, quindi, adottare un’ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 3, della Legge n. 833/1978;

### **ORDINA**

**L’attivazione dell’isolamento contumaciale per il Sig. XXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXX (XXXX) il XXXXXX, residente in XXXXXXXXX n. XXX – XXXXXXXXXXXXXXXX, a partire dalla data odierna e fino alla comunicazione da parte dell’AUSL Umbria 1, che comunicherà la cessazione dell’isolamento al secondo test negativo, fatte salve eventuali successive disposizioni che dovessero essere adottate in merito.**

### **AVVERTE CHE**

- La presente ordinanza ha decorrenza immediata, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- Le attività di controllo circa la precisa osservanza delle disposizioni emanate con il presente provvedimento dovranno essere effettuate secondo le specifiche previsioni della sopra richiamata ordinanza del Presidente della Giunta regionale dell’ Umbria 26 febbraio 2020, n. 1, con il concorso di tutte le forze di polizia e istituzioni interessate;
- L’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza configura la fattispecie di reato previsto e punito dall’ art. 650 del codice penale.

## DISPONE CHE

- La Polizia Locale provveda all'immediata notifica della presente ordinanza al destinatario;
- la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art. 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9 comma 2 lettera i) del GDPR 2016/679;
- La presente ordinanza sia trasmessa a:
  - A.U.S.L. Umbria n. 1- Direttore del Dipartimento di Prevenzione ([aslumbria1@postacert.umbria.it](mailto:aslumbria1@postacert.umbria.it))
  - Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia ([gabinetto.prefpg@pec.interno.it](mailto:gabinetto.prefpg@pec.interno.it))
  - Questura di Perugia ([gab.quest.pg@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.pg@pecps.poliziadistato.it))
  - Regione Umbria, Presidente della giunta regionale ([regione.giunta@postacert.umbria.it](mailto:regione.giunta@postacert.umbria.it))
  - Carabinieri – Stazione di Massa Martana ([tpg29846@pec.carabinieri.it](mailto:tpg29846@pec.carabinieri.it))
  - Guardia di Finanza– Stazione di Todi ([pg1210000p@pec.gdf.it](mailto:pg1210000p@pec.gdf.it)).

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Massa Martana, 26-05-2020

IL SINDACO

Francesco Federici

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.